

Statuto dell'associazione di promozione sociale GAS AOSTA – Gruppo di acquisto solidale - APS

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, in conformità al dettato dell'articolo 1, commi 266-267 della Legge 244/07, l'Associazione denominata "GAS AOSTA - Gruppo di Acquisto Solidale - APS". Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, e successive integrazioni e modifiche.

L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede operativa e istituire sedi secondarie nell'ambito della Regione Valle D'Aosta.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, con lo scopo di promuovere l'adozione di un consumo critico attraverso l'attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione gli stessi tra i soci.

L'associazione di promozione sociale esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore: lettera w), ovvero promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- la promozione e l'adozione del consumo critico come strumento per inaugurare uno stile di vita improntato alla sobrietà attraverso la scoperta e la valorizzazione dei prodotti biologici, naturali, equi e solidali e eco-compatibili;
- attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione degli stessi tra i soci, senza applicazione di alcun ricarico, per sostenere, promuovere e diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etici, biologici, biodinamici, eco-compatibili e ponendo come obiettivi il rispetto per la persona umana e per l'ambiente, la tutela della salute e la sostenibilità dello sviluppo;
- il sostegno dei piccoli produttori locali di prodotti sani, naturali, biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano trasparenza e una equa remunerazione nel rispetto della giustizia, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente;
- la formazione permanente sulle principali tematiche nel campo alimentare, biologico, ambientale ecc, oggetto dello scopo dell'Associazione, anche mediante l'organizzazione di incontri con esperti esterni all'Associazione;
- il riuso delle cose, lo scambio tra i soci e la disincentivazione del consumismo;
- la solidarietà tra i soci;
- ogni altra attività commerciale e finanziaria atta al perseguimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà, inoltre, consorziarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito e coordinare, promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio. Potrà aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e collaborare e stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati e altre Associazioni.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione di promozione sociale può svolgere attività diverse rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, con i criteri e i limiti di legge.

ART. 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione di promozione sociale, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
- non utilizzare in nessun modo a scopo di lucro i beni acquistati tramite l'Associazione;
- esercitare un ruolo attivo interno all'Associazione, collaborando alla risoluzione delle diverse necessità operative e organizzative che si presenteranno.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari sono coordinati da un membro designato dal consiglio direttivo e l'attività e il funzionamento degli stessi è demandato ad un eventuale apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (massimo una delega per socio).

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 8 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo ;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs 117 del 2017 e ss.mm.;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva eventuali regolamenti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nomina i componenti dell'eventuale Organo di controllo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti, ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- decide le modalità di partecipazione dell'associazione di promozione sociale alle attività organizzate da altre associazioni o enti.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di promozione sociale e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
- stipulare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, accordi o convenzioni con Enti pubblici, altre associazioni o enti di diritto privato;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere) (27)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

In particolare il Segretario:

- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente;
- assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

In particolare il Tesoriere:

- cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche.

ART. 11 (Organo di controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, può essere istituito l'Organo di controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso può esercitare la funzione di revisore legale dei conti nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello specifico l'Organo di controllo dovrà:

- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo;
- verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione di promozione sociale;
- verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

L'Organo di controllo potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione di promozione sociale e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione di promozione sociale ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore presenti sul territorio regionale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Reigistrato ad AOSTA il **16 DIC 2022** al n° 1214

serie III Esatti Euro

(€)



3 1214 16/12/2022

0,00 **T4D22L001214000AA**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

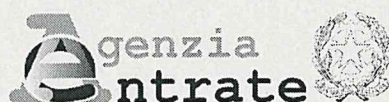
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4D



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

Oggetto: REGISTRAZIONE ADEGUAMENTO STATUTO

Classificazione: 03.03.01 - Richiesta di registrazione (Mod. 69) e Mod. RR

Mittente: GAS AOSTA -GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0061137

Data: 16/12/2022 09:06:09

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE D'AOSTA

